

**CIRCOLARE N° 11 DEL 02.05.2020**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire un'informazione che potrebbe essere di Vostro interesse. La legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“DL Cura Italia”), apporta una serie di modifiche alle misure fiscali a sostegno delle imprese e delle famiglie. La legge del 24 aprile 2020, n. 27 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 ed è in vigore dal 30 aprile 2020 (“Legge n. 27/2020”). Vi segnaliamo alcune modifiche.

**SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI**

Intervenendo sull'articolo 62, comma 3, del DL Cura Italia, viene disposto che anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti, i versamenti IVA che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono sospesi.

Pertanto, qualora i suddetti soggetti residenti nella provincia di Brescia non avessero provveduto al versamento IVA in scadenza nel mese di marzo, possono farlo entro le suddette date senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La legge n. 27/2020 ha sostituito l'articolo 61 del DL Cura Italia per accorpate le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti che erano contenute nell'articolo 8 del DL 2 marzo 2020, n. 9, (abrogato pur fatti salvi gli effetti).

Sono stati inseriti anche gli esercenti librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19: essi beneficiano della sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile 2020.

Per questi soggetti, è disposta dal 2 marzo al 30 aprile 2020, la sospensione dei termini relativi;

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973);
- b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari

Sospensione versamenti IVA per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i settori più colpiti dal Covid-19

importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.	
--	--

## ALTRE DISPOSIZIONI

<p>Il nuovo termine ultimo per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2020, sia che si presenti direttamente, che tramite un CAF/professionista o tramite il sostituto d'imposta. Inoltre, si differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata</p> <p>Viene eliminata la previsione, recata dall'articolo 67, comma 4, del DL Cura Italia, con la quale era stata disposta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per effetto di espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DLgs n. 159/2015 ed in deroga al divieto di proroga dei termini di decadenza e prescrizione previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente). I termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il termine del 31 dicembre 2020 non sono più prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.</p> <p>Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti (tributari e non tributari) derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cartelle di pagamento;</li> <li>• avvisi di accertamento esecutivi;</li> <li>• avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali</li> </ul> <p>in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e 31 maggio 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (i.e. entro il 30 giugno 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Questa sospensione si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;</li> <li>• alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;</li> <li>• nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.</li> </ul> <p>Le legge di conversione del DL Cura Italia dispone che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa e per soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data avevano la sede legale o la sede operativi nel territorio dei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' (c.d. "zona rossa") i suddetti termini di sospensione decorrono dalla data del 21 febbraio 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo articolo 61-bis</p> <p style="text-align: center;">Eliminazione della sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</p> <p style="text-align: center;">Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</p>
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani